

# Statuto

## 1. Nome e sede dell'associazione

L'associazione è denominata "**Helfen ohne Grenzen EO / Aiutare senza confini ODV**". La sede legal attuale dell'associazione è in 39042 Bressanone (BZ).

## 2. Obiettivi dell'associazione

- a. L'associazione è contraria a ogni forma di repressione e interdizione dei diritti umani, in primo luogo quelli relativi alle minoranze, sia se esercitata da regimi dittatoriali, che causata da guerre o assuma qualsiasi altro connotato di violenza fisica e psichica (per esempio, varie forme di repressione psico-fisica, deportazione, stupri, torture, digiuni forzati, divieto di esercizio della propria cultura, ecc.)
- b. L'associazione intende realizzare i propri obiettivi innanzitutto portando aiuti di vario tipo a persone sofferenti a causa di fame, malattie, mancanza di istruzione, miseria e abbandono totale in seguito a guerre, oppressione, atti di dispotismo, forme di repressione, tortura ecc. Detti aiuti consistono soprattutto in denaro, cibo, vestiti, strumenti e apparecchiature di vario tipo, medicine, alloggi, libri di testo e materiali didattici, strumenti di formazione, informazioni varie, ecc., ciò a dire: il minimo indispensabile per la conduzione di una vita dignitosa.
- c. L'associazione coordina le proprie attività con persone, organizzazioni e associazioni che operano a livello nazionale e internazionale e con realtà presenti negli stessi paesi destinatari dell'aiuto.
- d. Le attività dell'associazione si orientano in direzione delle linee-base del programma decise dall'Assemblea generale dei soci.

### Attività

L'Associazione è attiva nella cooperazione allo sviluppo in conformità con la legge n. 125 dell'11 agosto 2014, e successive modifiche. L'attività di interesse generale è la principale attività dell'associazione.

Possono essere svolte altre attività ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, che sono secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. Il Consiglio di Amministrazione determina quali altre attività potranno essere svolte.

## 3. Associazione di volontariato e senza fini di lucro

- a. L'associazione persegue esclusivamente e direttamente obiettivi di valore socio-civile. L'associazione è un'organizzazione di soci volontari senza fini di lucro. I fondi dell'associazione e le eventuali eccedenze non possono essere distribuiti tra i soci e devono essere utilizzati per gli obiettivi istituzionali dell'associazione
- b. Ogni forma di collaborazione con l'associazione è di tipo volontario e senza fini di lucro – nemmeno indiretto – e viene svolta esclusivamente per spirito di solidarietà.
- c. Per le forme di collaborazione volontaria non ci sarà nessun tipo di compenso, né da parte dell'associazione, né da parte di chi usufruisce di tale attività. A chi svolge attività volontarie potranno essere rimborsati unicamente i costi vivi per lo svolgimento di dette attività, e comunque nell'ambito stabilito dall'associazione stessa.

- d. I servizi volontari non prevedono nessun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l'associazione, né alcun altro tipo di rapporto economico con la stessa.

#### **4. Finanziamenti e patrimonio dell'associazione**

- a. Per svolgere le attività ai fini dei propri obiettivi, l'associazione si avvale di mezzi finanziari procurati nei modi seguenti:
- tasse di iscrizione
  - quote associative
  - contributi di sostegno da parte di privati, ditte o di pubbliche istituzioni
  - offerte in forma di denaro o di oggetti
  - donazioni e eredità
  - contributi a progetti da enti pubblici
  - pagamenti in base a accordi precisi
  - introiti da attività collaterali in ambito commerciale e produttivo
  - introiti derivanti dall'allestimento di spazi vendita, mercatini, tombole, eventi di beneficenza, compensi per conferenze, ecc.
  - Ricavi del 5 per Mille

Si precisa che i costi di amministrazione e gestione dell'Associazione in Italia (Alto Adige) vengono coperti esclusivamente con gli introiti da contributi di iscrizione e quote associative, vendite occasionali, offerte dedicate a questo scopo di denaro, cose o servizi da parte di privati o Enti pubbliche nonché i ricavi derivanti dai "5 per Mille".

- b. L'associazione può acquistare beni mobili e immobili registrati che servono allo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi della stessa.
- c. Nel caso di liquidazione dell'associazione, o il venir meno degli obiettivi qui esposti, il suo patrimonio passerà ad un altro ente senza fini di lucro e a scopo socio-civile, il quale potrà farne uso direttamente ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2 di questo statuto. Nel caso in cui l'organo competente non stabilisca quale entità riceverà il patrimonio dell'Associazione, l'intero patrimonio sarà trasferito alla Fondazione "Italia Sociale" con sede a Milano.

#### **5. Adesione all'associazione**

Ogni persona fisica e giuridica, così come gruppi e associazioni possono diventare soci ordinari e volontari dell'associazione. Le associazioni devono essere anche organizzazioni di volontariato registrate.

Der Antrag auf Annahme ist schriftlich oder mündlich an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme entscheidet. Mit der Mitgliedschaft erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an. Der Vorstand kann die Aufnahme neuer Mitglieder auch an den Präsidenten delegieren. Con l'ammissione all'Associazione e l'iscrizione nel registro dei soci, il socio ha diritto al voto. Il richiedente l'adesione deve ricevere una notifica di ammissione all'Associazione. Se l'ammissione come membro viene rifiutata, il rifiuto deve essere motivato.

#### **6. Recesso dall'associazione**

- a. Il recesso avviene per morte, volontà da parte del socio, esclusione o eliminazione dalla lista dei soci.
- b. Il recesso volontario da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta.
- c. Qualora il socio, per un periodo di due anni e nonostante un sollecito scritto, non provvedesse al versamento della quota associativa, con delibera del consiglio direttivo si procederà alla sua esclusione dall'elenco dei soci.
- d. L'esclusione di un socio viene decisa dalla Commissione arbitrale in seguito alla richiesta

espressa dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea generale dei soci in base alle misure previste dalle linee arbitrali dell'associazione. La decisione della commissione può essere revocata dall'Assemblea generale ordinaria convocata successivamente, se il socio in questione ne fa richiesta e l'assemblea approva per semplice maggioranza dei votanti presenti. Tra la decisione della commissione arbitrale in merito all'esclusione e la decisione dell'assemblea generale vi sono i diritti del socio. I motivi di esclusione di un socio sono la violazione grave degli obblighi statutari e il danno alla reputazione dell'associazione.

e. Con il recesso dall'associazione si perdono automaticamente tutti i diritti riservati ai soci.

## **7. Diritti e obblighi dei soci**

Ogni socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea generale dei soci dell'associazione, di presentare proposte ed esercitare il diritto di voto. Ogni socio dispone di un voto, così come ogni persona giuridica dispone di un voto. L'esercizio di voto è strettamente personale. Ogni socio ha il diritto di partecipare attivamente alla delineazione del programma di lavoro dell'associazione.

Ogni socio ha il diritto di visionare i libri dell'associazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 117/2017; a tal fine, il socio presenta una richiesta al consiglio. Il consiglio deve approvare la richiesta alla successiva riunione del consiglio regolarmente convocata.

Ogni socio ha l'obbligo di versare la tassa d'iscrizione e la quota associativa annuale, come da decisione dell'assemblea generale dei soci. Ogni socio ha inoltre l'obbligo di comunicare all'associazione il cambio della propria residenza.

## **8. Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio direttivo e la Commissione arbitrale, i revisori o l'organo di controllo, se è previsto dalle disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Tutti gli Organi dell'associazione sono eletti democraticamente e il loro esercizio viene svolto in modo volontario e senza fini di lucro.

## **9. Assemblea generale dei soci**

a. Die L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, tramite invito di partecipazione rivolto a tutti i soci. La convocazione (con indicazione dell'Ordine del giorno) va effettuata in forma scritta, per via postale o e-mail, almeno 14 giorni prima del termine fissato per l'assemblea. L'Assemblea dei soci ha i seguenti obblighi:

- Accettazione della relazione sulle attività redatta dal Consiglio direttivo e della relazione dei Revisori dei conti
- Approvazione del bilancio annuale
- Elezione del nuovo Consiglio direttivo
- Elezione dei tre membri della Commissione arbitrale
- Elezione di due revisori o dell'organo di controllo, se questo è necessario ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017, e la loro revoca
- Revoca dei componenti del Consiglio direttivo
- Revoca dei componenti della Commissione arbitrale
- Risoluzione sulla responsabilità dei membri degli organi dell'associazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti
- Risoluzione sulle modifiche dello statuto dell'associazione o dell'atto costitutivo
- Decisione esecutiva in merito all'esclusione di soci
- Risoluzione sullo scioglimento, fusione e divisione dell'Associazione
- Risoluzione su tutte le altre questioni per le quali l'Assemblea Generale è responsabile ai sensi della legge, dell'atto di costituzione o dello statuto

- b. Ogni assemblea generale ordinaria dispone di potere decisionale. Le decisioni riguardo a domande e proposte avvengono per semplice maggioranza, fatte salve quelle riguardanti modifiche allo statuto, linee base del programma o lo scioglimento dell'associazione.
- c. Lo svolgimento dell'assemblea generale e le sue decisioni vanno registrate sotto forma di Protocollo che andrà firmato, sia da chi presiede l'assemblea, che da chi lo redige.
- d. L'Assemblea generale dei soci è presieduta da un membro del Consiglio direttivo. Il presidente dell'Assemblea elegge il socio verbalizzante.
- e. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, della Commissione Arbitrale e dei Revisori dei Conti o dell'organo di controllo secondo l'Art. 15 avviene a scrutinio segreto. Se la maggioranza è a favore, l'elezione può essere aperta o per acclamazione.
- f. Un socio può farsi rappresentare all'Assemblea Generale da un altro socio dell'Associazione per mezzo di una delega scritta in conformità con le disposizioni legali applicabili.
- g. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di convocare un'assemblea generale straordinaria qualora la maggioranza del direttivo o almeno un decimo dei soci dell'associazione lo richiedano, indicandone i motivi e l'ordine del giorno
- h. L'Assemblea Generale costituisce un quorum quando almeno la metà dei soci con diritto di voto è presente alla prima convocazione e un numero qualsiasi di soci alla seconda convocazione. Fanno eccezione le risoluzioni sullo scioglimento e la ripartizione dei beni, che devono essere approvate con l'approvazione di almeno tre quarti dei.

## **10. Il Consiglio direttivo**

- a. La gestione dell'associazione viene demandata al Consiglio direttivo, costituito da 5, 7 o 9 membri. Prima di ogni nuova elezione, l'assemblea generale decide anche il numero dei membri da eleggere.
- b. I soci eletti secondo la lettera e) dell'articolo 9 rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti tutte le volte che lo desiderano. Se uno dei soci eletti si dimette, i restanti membri del Consiglio direttivo decidono sulla sostituzione del membro dimissionario e sottopongono questa decisione alla successiva Assemblea Generale per la conferma.
- c. Il presidente del Consiglio direttivo, il suo vice e il tesoriere sono eletti dal consiglio tra i suoi componenti alla prima riunione del consiglio.
- d. Il presidente del consiglio è il rappresentante legale dell'associazione.
- e. Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede dell'associazione, o in un qualsiasi altro luogo, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o laddove vi siano almeno due membri che lo richiedano.
- f. La riunione del Consiglio direttivo viene convocata dal Presidente previo invito scritto, anche via e-mail, il quale, di norma, deve pervenire ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e contenere l'ordine del giorno previsto. Sono altrettanto valide per legge le riunioni del consiglio direttivo che hanno luogo senza alcun invito scritto, fatta salva la partecipazione di tutti i suoi membri.
- g. Presiede la riunione il/la Presidente o il/la Vicepresidente e nel caso entrambi non fossero disponibili il Consiglio elegge un/a Presidente solamente per quella specifica riunione. Le decisioni del Consiglio sono autenticate dalla registrazione nel Protocollo, firmato da chi presiede e da chi lo redige.
- h. Il Consiglio direttivo ha potere decisionale nel caso di effettiva presenza della maggioranza

dei suoi membri. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei votanti presenti. Nel caso di parità di voti la decisione/mozione è considerata come respinta.

- i. Il Consiglio direttivo è responsabile per tutte le questioni dell'associazione, salvo diversa indicazione nel presente statuto. Le sue mansioni sono, in particolare:
- gestione degli affari correnti
  - preparazione dell'assemblea generale dei soci ed elaborazione dell'ordine del giorno
  - messa in atto delle decisioni prese dall'assemblea dei soci
  - elaborazione del bilancio preventivo per l'anno seguente
  - elaborazione di una relazione annuale e relativa consegna all'assemblea dei soci
  - decisione in merito a nuove adesioni o esclusioni di soci
  - incarico di personale dipendente o collaboratori esterni ove ciò si renda necessario per il regolare corso dei lavori, per un miglioramento o per la specializzazione dei servizi eseguiti dall'associazione nell'ambito delle proprie risorse economiche
  - approvazione di altre attività
- j. Il Consiglio direttivo si riunisce in sede aperta. Le questioni riguardanti l'associazione vengono trattate a porte chiuse.

### **11. Modifiche allo statuto**

Eventuali modifiche al presente statuto vanno decise esclusivamente con la maggioranza di due terzi dei soci presenti a un'assemblea generale.

### **12. Modifiche di obiettivi o delle linee base del programma dell'associazione**

Modifiche degli obiettivi o le linee base del programma dell'Associazione possono essere decise nella Assemblea Generale esclusivamente da una maggioranza di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) di tutti i membri registrati nel libro dei soci al momento dell'Assemblea Generale. Proposte di modifiche agli obiettivi o le linee base del programma devono pervenire alla sede dell'associazione almeno otto settimane prima del termine fissato per l'assemblea generale e inviate ai singoli soci unitamente alla convocazione.

### **13. Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso esclusivamente da un'Assemblea generale straordinaria convocata unicamente per questo scopo e con l'approvazione di una maggioranza pari a  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) di tutti i soci iscritti nel libro soci al momento dello scioglimento. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà trasferito, in conformità con le disposizioni legali applicabili, a entità del terzo settore selezionate dall'Assemblea Generale. Nel caso di mancato intervento dell'Assemblea Generale, tutto il patrimonio passerà alla Fondazione "Italia Sociale" con sede a Milano.

### **14. Il Comitato aggiunto**

Il Comitato aggiunto ha la funzione di consigliare e sostenere le attività dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo. I membri del Comitato vengono nominati dal Consiglio direttivo. Saranno chiamate persone che grazie alle loro attività sostengono gli obiettivi dell'associazione. La collaborazione nel Comitato è di tipo volontario e senza fini di lucro.

### **15. L'organo di controllo**

L'organo di controllo viene nominato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 117/2017. È composto da un revisore che rimane in carica per tre anni. Compito dell'organo di controllo è quello di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, con riferimento anche alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto applicabili, non-

ché sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo garantisce il rispetto degli obiettivi di solidarietà, civici e di utilità pubblica.

#### **16. La commissione arbitrale**

- a. *Composizione:* La Commissione arbitrale è composta da tre membri che a loro volta eleggono un/a Presidente tra di loro. I membri non devono far parte del Consiglio direttivo e sono
- b. eletti direttamente dall'Assemblea generale.
- c. *Competenze:* La Commissione arbitrale è responsabile di quanto segue:
  - Decisioni in merito a questioni giuridiche riguardo all'applicazione o l'interpretazione dello statuto, alla legalità delle decisioni prese dagli organi dell'associazione e ai diritti e agli obblighi dell'associazione;
  - Eventuali misure contro soci dell'associazione; nel caso ciò avvenga, il ci ha il diritto di chiedere un'udienza
- d. *Durata della carica:* La Commissione arbitrale rimane in carica per tre anni.
- e. *Decisioni:* La Commissione arbitrale prende le decisioni tramite consultazione orale. Se nessuno dei partecipanti è contrario si può anche procedere nella forma scritta. La Commissione decide per semplice maggioranza dei suoi membri. Se una delle parti coinvolte non dovesse presentarsi, nonostante la regolare convocazione e senza oggettiva scusante, oppure se non dovesse esprimere alcun parere nel corso dell'udienza, la decisione può essere presa in sua assenza o secondo gli atti a disposizione. La commissione arbitrale ha l'obbligo di mirare sempre, e in ogni fase della procedura, a un esito positivo. La decisione finale va motivata, firmata dal/dalla Presidente e inviata immediatamente a tutte le parti coinvolte. La decisione della Commissione arbitrale è definitiva, salvo revisione da parte dell'Assemblea generale. L'udienza orale è per principio aperta a tutti i soci dell'associazione; su richiesta di una delle parti coinvolte è possibile invece tenere un'udienza a porte chiuse.

#### **17. Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**In caso di differenti opinioni sull'interpretazione del presente Statuto vale comunque e sempre quanto redatto nello Statuto originale in lingua tedesca.**